

Articolo 1, comma 12
***(Regime fiscale liquidazione anticipata NASpI
per sottoscrizione capitale cooperative)***

Il comma 12 – introdotto nel corso dell’esame al Senato – prevede la non imponibilità della liquidazione anticipata della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) volta alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

La NASpI è stata istituita dal D.Lgs. 22/2015 con lo scopo di fornire uno strumento di sostegno al reddito ai lavoratori i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, che hanno perso involontariamente la propria occupazione. Il diritto al trattamento - corrisposto mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni - è subordinato alla sussistenza: dello stato di disoccupazione; di almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione; di trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Preliminarmente, si ricorda che l’**articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 22/2015 riconosce al lavoratore avente diritto alla NASpI** la possibilità di richiederne, con riferimento agli importi non ancora erogati, la **liquidazione anticipata**, in unica soluzione, **al fine di avviare un’attività di lavoro autonomo o in forma di impresa individuale o di associarsi in cooperativa**. In tale ultima ipotesi l’indennità è volta alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Il comma in esame dispone che **tale liquidazione anticipata** si considera **non imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche**.

Viene, inoltre, demandato ad apposito **provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate** - da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame – la **definizione dei criteri e delle modalità di attuazione** della norma, anche al fine di definire le opportune comunicazioni volte a consentire la predetta esenzione fiscale, nonché ad attestare, nei confronti dell’INPS quale soggetto erogatore dell’indennità, l’effettiva destinazione dell’importo anticipato al capitale sociale della cooperativa interessata.